

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01341/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2021, proposto da Antonio Astuto, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare N. Sauro, 31-33;

nei confronti

Biagino Giulio Giuranna, Giuseppe Esposito, Emanuele De Benedetto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa concessione di tutela cautelare,

- della determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia del 12.10.2021 n. 416 pubblicata

sul BURP 14.10.2021 n. 129 (Misura “Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-*quater* della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”;

- della determinazione del Dirigente di Settore del 17.2.2021 n. 86 di aggiornamento della graduatoria delle domande di aiuto individuali ed ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui il provvedimento del 7.10.2021 prot n. 0002284 comunicato via pec in data 12.10.2021 del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e la presupposta nota A00_180/PROT 15.7.2021 0039998 del Servizio Territoriale di Lecce del medesimo Dipartimento, nonché;

- ove occorra - e nei limiti indicati in ricorso - della *lex specialis* della procedura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista la domanda di concessione di tutela cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Rilevato che la mancata attribuzione dei 10 punti invocati dal ricorrente Antonio Astuto (previsti dal Principio 4 dell’art. 12 del bando di cui alla determina regionale n. 377/2020) è motivato dalla Regione Puglia resistente in relazione alla circostanza dell’aver lo stesso Astuto presentato - alla data di incontro della domanda di aiuto - esclusivamente istanza di riconoscimento della qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) ai sensi dell’art. 1, comma 5 *ter* dlgs n. 99/2004, situazione

- secondo l'Amministrazione regionale - non equiparabile ai fini della procedura per cui è causa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale in via definitiva *ex art. 1, commi 1 e 3 dlgs n. 99/2004*;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che detta interpretazione della *lex specialis* appare non condivisibile in quanto contrastante con l'espressa equiparazione normativa di cui al citato art. 1, comma 5-ter dlgs n. 99/2004, avente portata generale ("Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP") e che detta equiparazione non sembra essere limitata al mero riconoscimento di benefici tributari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 31.12.2018, n. 7314);

Considerato che, peraltro, la procedura in questione è stata perfezionata con successivo riconoscimento al ricorrente della qualifica di IAP in via definitiva in data 30.8.2021;

Ritenuto, quanto al presupposto cautelare del *periculum in mora*, che i provvedimenti impugnati impediscono l'attuazione di misure di svellimento di tronchi secchi con il rischio di perdere gli aiuti comunitari per mancato rispetto dei termini assegnati;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare appare meritevole di positivo apprezzamento e che, conseguentemente, la Regione dovrà riesaminare la posizione

del ricorrente, dovendo lo stesso essere considerato quale soggetto IAP equiparato ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio;

Ritenuto, inoltre, che, impregiudicata ogni questione di rito e di merito, occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli aventi diritto al contributo per cui è causa inseriti nell'elenco di cui alla censurata determinazione regionale n. 86/2021, i quali potrebbero essere compromessi da un'eventuale diversa distribuzione degli aiuti in ipotesi di accoglimento del ricorso;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3 del codice del processo amministrativo, con le seguenti modalità:

1) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - per estratto - sul bollettino della Regione Puglia, esonerando dall'onere dell'indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della notificazione, ma con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio; e) data della successiva udienza pubblica per la trattazione nel merito del giudizio (7 luglio 2022);

2) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - in copia integrale - sul sito web della stessa Regione che viene, quindi, onerata di collaborare nell'espletamento di tale adempimento;

Ritenuto, altresì, che l'integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che dell'avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione presso la Segreteria di questo Tribunale nei successivi 5 giorni, a cura del ricorrente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione terza, così provvede:

- 1) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione;
- 2) ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 luglio 2022.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO